



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA
DIVISIONE V - MONITORAGGIO E CONTROLLO DECOMMISSIONING INSTALLAZIONI NUCLEARI

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** in particolare l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN);
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;
- VISTI** in particolare gli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in

particolare l'articolo 4, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;

VISTO in particolare l'articolo 57, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203;

VISTO il decreto interministeriale 14.02.2012 con il quale l'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, con sede in Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano, C.F. e P.IVA 08691440153, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (ora articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti (Nulla Osta di categoria A);

VISTA la nota del 28.07.2022 (allegata alla nota prot. ingresso n. 0005876 del 22.02.2023) con la quale l'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell'autorizzazione vigente e verificata la sussistenza delle condizioni per il cambio di categoria del Nulla Osta dalla categoria A alla categoria B, ha presentato all'ATS Milano Città Metropolitana istanza di rilascio del Nulla Osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi degli articoli 50 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e contestualmente richiesto l'autorizzazione all'allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

VISTO il Nulla Osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti n. 09/2022 del 10.10.2022, rilasciato dall'ATS Milano Città Metropolitana ai sensi degli articoli 50, 52 e 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

VISTA la nota documentata del 20.12.2022 (prot. ingresso n. 0043561 del 21.12.2022), integrata con nota del 22.02.2023 (prot. ingresso n. 0005876 del 22.02.2023), con la quale l'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA ha chiesto la revoca del Nulla Osta di categoria A, ai sensi del paragrafo 4.14-ter dell'Allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dai paragrafi 4.14-ter e 4.14-quater dell'Allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l'entrata in vigore del Nulla Osta di categoria B è subordinata all'emissione, da parte di questo Ministero, del decreto di revoca del previgente Nulla Osta di categoria A e che, fino alla sua emanazione, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza;

RITENUTO di dover provvedere ai successivi adempimenti di competenza finalizzati al rilascio del provvedimento di revoca;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi del paragrafo 4.14-ter dell'Allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il Nulla Osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (ora articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), con decreto interministeriale 14.02.2012, all'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, con sede in Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano, C.F. e P.IVA 08691440153, è revocato a decorrere dalla data del presente

provvedimento.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it).

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005, ART. 21